



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VERCELLI

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 92/10

UDIENZA DEL

27/09/2010 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CROCE	GIANNI	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	RIGOLONE	CLAUDIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	SCARRONE	VALERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N° 20/03/11

PRONUNCIATA IL:

27-09-2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 MAR. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 92/10 depositato il 17/02/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7ZG1 IVA + IRAP 2004 contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VERCELLI

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO DR. STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Il Segretario

FATTO E OSSERVAZIONI

Con il presente ricorso, viene impugnato avviso di accertamento n.T7ZG1 per l'anno 2004, frutto di applicazione degli studi di settore in relazione ad una attività artigianale di autotrasporto.

L'Agenzia delle Entrate ha convocato il ricorrente con invito al contraddittorio in corso del quale il ricorrente ha evidenziato la inapplicabilità nei propri confronti dei dati degli studi di settore, in quanto proprio a decorrere dal 01/01/2004 il maggior cliente aveva disdettato il contratto con un conseguente ammanco di ricavi nell'esercizio per € 280000,00 circa.

Ciononostante l'Ufficio non faceva proprie le osservazioni e procedeva sulla base dei citati studi di settore.

Il ricorso, in buona sostanza, è finalizzato a provare la illegittimità di una asettica applicazione dei dati relativi, senza valutare le singole situazioni di volta in volta prese in esame.

L'Ufficio difende il proprio operato ancorchè riconosca che le risultanze degli studi di settore non possono che qualificarsi come presunzioni semplici dovendole adeguare alla reale situazione che eventualmente emerge da quanto argomentato in sede di contraddittorio (Cass.SS.UU. 26638/09).

L'Ufficio, inoltre, dà atto di aver parzialmente accolto in sede di contraddittorio i chiarimenti del ricorrente e, nelle controdeduzioni si dichiara disponibile ad un tentativo di conciliazione giudiziale sulla base di

maggiori ricavi determinati in € 22536,00 secondo il ricavo minimo emergente dallo studio di settore e di cui alla domanda subordinata in ricorso introduttivo.

La Commissione ne prende atto e

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza subordinata del ricorrente, determina i maggiori ricavi in € 22536,00 con compensazione delle spese di giudizio.

Vercelli, 27/09/2010

Il Presidente Relatore
CROCE Gianni

